

PROVINCIA DI AVELLINO - Accordo di programma tra la Provincia di Avellino e il Comune di San Potito Ultra.

Finalizzato:

Acquisto del vecchio opificio industriale "Ramiera" da parte dell'Ente Provincia con il contributo del Comune di San Potito Ultra.

L'anno duemilaquattro il giorno Dieci del mese di Maggio, presso il Palazzo Municipale del Comune di San Potito Ultra in Piazza Baroni Amatucci.

TRA

Il Comune di San Potito Ultra, Ente Proponente, rappresentato da Giuseppe Moricola Sindaco (o suo delegato - in tal caso citare gli estremi della delega), domiciliato per la carica presso la sede comunale

E

La Provincia di Avellino, rappresentato da Francesco Maselli Presidente (o suo delegato - in tal caso citare gli estremi della delega), domiciliato per la carica in Piazza Libert , Avellino.

Premesso:

- CHE il Comune di San Potito Ultra in relazione al valore storico e culturale dell'opificio "Ramiera" sito nel territorio Comunale all'omonima contrada, edificio inserito nel fallimento "Giustozzi Argeo" (NRG 622/85), con nota prot. n. 3099 del 07/09/2001 richiedeva alla Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno ed Avellino per il suddetto bene l'apposizione del vincolo ex art.7 del D. Lgs.vo. n. 490/99;

- CHE su specifica richiesta della Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno ed Avellino prot. n. 12099 del 19/09/2001, il Consiglio Comunale di San Potito Ultra con delibera n. 29 del 28/09/2001 approvava la relazione del Sindaco con le necessarie informazioni sull'opificio "Ramiera" che rappresenta un pregevole esempio di "Archeologia Industriale" risalente agli inizi dell'800;

- CHE l'Ente Provincia, aderendo alla richiesta del Sindaco del Comune di San Potito Ultra, prot. n. 3940/2001, con delibera di C.P. n. 109 del 17/10/2002, avente riguardo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del rendiconto di gestione es. fin. 2001, destinava la somma di Euro 77.000 (settantasettemilaeuro/00) per l'acquisto dell'opificio "Ramiera";

Considerato che:

- A seguito di informali incontri occorsi tra le Amministrazioni coinvolte   emersa la concorde volont  di programmare in modo unitario la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- Lo strumento individuato per coordinare gli interventi   quello dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.lg. 267/2000;

- Si d  atto che con la stipula del presente accordo di programma le parti hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 34, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in relazione all'accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di quanto citato in premessa.

Tutto ci  premesso e considerato tra le amministrazioni interessate si conviene e si stipula il seguente:

Accordo di programma

Art.1 _ Premesse

1.1 le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, insieme agli atti amministrativi e tecnici allegati.

Art.2 _ Finalit  ed obiettivi

2.1 l'opificio "Ramiera" situato nel territorio del Comune di San Potito Ultra rappresenta un pregevole esempio di "archeologia industriale" risalente agli inizi dell'800, patrimonio artistico da preservare per l'intera Provincia;

2.2 l'obiettivo del presente Accordo di Programma consiste nell'acquisto da parte della Provincia dell'opificio "Ramiera" e della concessione in uso della struttura al Comune di San Potito Ultra ove questo manufatto trovasi previo consenso sulla sua destinazione d'uso;

2.3 l'acquisto dell'opificio "Ramiera" da parte della Provincia e la conseguente concessione in comodato d'uso al Comune di San Potito Ultra garantirà la ristrutturazione e la conservazione di suddetto bene, patrimonio artistico dei Sanpotitesi e dell'intera provincia di Avellino, al fine di destinarlo all'uso preventivamente concordato.

Art.3 _ Modalità di attuazione dell'accordo

3.1 i sottoscrittori con il presente accordo di programma recepiscono e fanno proprio il programma che corredata il presente Accordo, riguardante la fase espropriativa intesa come frazionamento dell'area su cui insite il manufatto, acquisizione dell'intera area e del bene, nonché concessione in uso dello stesso al Comune di San Potito Ultra.

Le parti si impegnano a dare attuazione agli interventi concordati nel presente Accordo ed a concluderne la realizzazione secondo l'articolazione riportata nel successivo articolo 8 salvo modifiche, rimodulazioni e proroghe concordate tra le parti.

3.2 il presente accordo è approvato, ex art.34, comma 4° D.lg. 267/2000, mediante atto formale del Presidente della Provincia di Avellino ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Campania.

3.3 ulteriori scadenze precise ed inderogabili potranno essere indicate in eventuali, successive integrazioni del presente Accordo da stipulare con le stesse modalità.

3.4 il presente Accordo non costituisce variante al PRG in quanto l'intervento previsto è conforme al medesimo secondo la dichiarazione di conformità allegata sub. "A".

Art.4 _ Contenuti

4.1 il programma illustrato ai punti precedenti prevede una serie di iniziative finalizzate a:

- realizzare gli espropri necessari per l'acquisto del bene;
- acquisizione del bene e sua concessione uso previo consenso della Provincia secondo la sua destinazione d'uso;
- mantenere nel tempo la funzionalità dell'opera;
- sorvegliare per il corretto utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza.

Art.5 _ Impegni del Comune di San Potito Ultra

5.1 il Comune di San Potito Ultra in qualità di Ente proponente, si impegna:

- a realizzare a propria cura e spese i frazionamenti necessari per individuare con precisione le particelle su cui insiste l'opera;
- ad assumersi in carico il bene concesso in comodato gratuito della Provincia, mantenendo nel tempo la funzionalità dell'opera assumendo a proprio carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria impegnandosi a destinarlo all'uso preventivamente concordato;
- a sorvegliare per il corretto utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza.

Art. 6 _ Impegni della Provincia di Avellino

6.1 La Provincia di Avellino si impegna:

- a destinare la somma di Euro 77.000,00 per l'acquisto del bene dell'intervento di che trattasi;
- a concedere in comodato gratuito il bene opificio "la Ramiera", al Comune di San Potito Ultra previo consenso sulla sua destinazione d'uso;
- a vigilare sul corretto uso del bene da parte del Comune di San Potito Ultra;
- a sorvegliare per il corretto utilizzo dell'opera in condizioni di sicurezza.

Art.7 _ Tempi di realizzazione

7.1 Gli Enti partecipanti al progetto nonché sottoscrittori del presente atto garantiscono la rapida attuazione del presente Accordo.

7.2 L'attuazione delle iniziative dovrà rispettare la seguente tempistica:

- il Comune di San Potito Ultra: realizzare il frazionamento delle aree interessate;
- la Provincia di Avellino: concede in uso il bene al Comune di San Potito Ultra previo consenso sulla sua destinazione d'uso.

Art.8 _ Competenze ad opera ultimata

8.1 Il Comune di San Potito Ultra assumerà in carico con apposito atto il bene acquisito dalla Provincia di Avellino, bene che sarà concesso in uso gratuito.

Art.9 _ Durata

9.1 il presente Accordo di Programma si considererà attuato nel momento in cui l'opificio "Ramiera" sarà stato acquistato e ceduto in uso gratuito al Comune di San Potito Ultra.

9.2 il presente Accordo di Programma ha una durata di 30 anni ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.

9.3 i tempi di durata dell'Accordo potranno essere modificati ed integrati, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive proroghe potranno essere sottoposte al Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non superino nel complesso giorni 365. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dell'accordo e saranno approvate e sottoscritte dai firmatari dell'accordo stesso con le stesse procedure seguite per la stipulazione del presente Accordo.

Art.10 _ Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

10.1 al fine di rendere operativi gli accordi sopra descritti, le parti convengono di procedere alla costituzione di un "Collegio di Vigilanza", ex art. 34, comma 7, D.Lgs. 267/2000, con compiti di monitoraggio e controllo sull'applicazione del presente Accordo di Programma, circa l'espletamento delle procedure necessarie alla realizzazione delle opere, attraverso un impegno comune volto al superamento di tutti i possibili fattori imprevisti che possono rallentare il percorso dell'iniziativa.

Detto organismo sarà composto da:

il Sindaco del Comune di San Potito Ultra (o suo delegato)

il Presidente della Provincia di Avellino (o suo delegato)

il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di San Potito Ultra (o suo delegato)

il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio della Provincia di Avellino (o suo delegato);

10.2 il Collegio di Vigilanza, in particolare:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

- provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo di Programma;

- esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni e decorso inutilmente il termine predetto, richiede all'organo competente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo;

- applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma; propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;

- valuta le proposte di modifica del programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell'Accordo stesso;

- valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale dell'iniziativa.

- relaziona, ove richiesto, agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario;

10.3 per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'Accordo, può convocarne i rappresentanti può disporre ispezioni ed accertamenti anche peritali.

Art.11 _Sanzioni per inadempimento

11.1 il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori e degli Enti firmatari dell'accordo provvedere a :

- contestare l'inadempienza a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo di notifica, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale decadenza del programma.

Art.11 bis _ Competenza di altri organismi

Il Comitato di Vigilanza, nell'espletamento delle sue funzioni, non potrà sostituirsi e/o assumere decisioni nelle materie che la legge riserva al Consiglio Comunale e/o al Consiglio Provinciale. In tali casi, il Comitato di Vigilanza svolge unicamente funzioni di proposta e di impulso nei confronti degli organismi degli Enti locali sottoscrittori del presente Accordo.

Art.12 _ Effetti e durata.

12.1 le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati nel presente Accordo.

Art.13 _ Controversie

13.1 le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 11 del presente Accordo;

13.2 ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente; in caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Avellino. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 ss. Del c.p.c., in tema di arbitrato.

San Potito Ultra, li 10 Maggio 2004

Per la Provincia di Avellino Per il Comune di San Potito Ultra

Il Presidente
Francesco Maselli

Il Sindaco
Giuseppe Moricola

ALLEGATI (Allegato A)

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

(AVELLINO)

UFFICIO TECNICO

- Oggetto: Opificio alla Contrada Ramiera - Certificazione -

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

ATTESTA

Che l'area alla Contrada Ramiera nella quale è ricompresa la struttura denominato "Vecchio Opificio Ramiera" ricade, a norma del vigente strumento urbanistico, in zona "E1 " AGRICOLA COMUNE.

Che la stessa area rientra nella fascia soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi del T.U. in materia di beni culturali e ambientali approvato con D.Lgs 29/10/1999, n. 490 in quanto poste a distanza inferiore a mt. 150 da corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775.

Che l'intervento di acquisizione e di destinazione di detta struttura non costituisce variante al Piano Regolatore Generale attualmente vigente.

San Potito Ultra, li 03 maggio 2004

Il Responsabile dell'U.T.C.
arch. Maria Adamo